



22000/12

22000

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 17/01/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO OLDI
- Dott. ANTONIO BEVERE
- Dott. MAURIZIO FUMO
- Dott. CARLO ZAZA
- Dott. GERARDO SABEONE

- Presidente - SENTENZA N. 58
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 26472/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI VICENZA
nei confronti di:

- 1) COVIELLO GIOVANNI N. IL 08/12/1950 *FG*
- 2) MILIONI MARCO N. IL 23/03/1973 *FG*

avverso l'ordinanza n. 27/2011 TRIB. LIBERTA' di VICENZA, del
14/04/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Gerardo Sabellone*
di Oldi

~~Udit i difensor Avv.;~~

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza 14.4.2011, il tribunale di Vicenza, in sede di riesame, ha revocato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal p.m. l'1.3.2011 e convalidato dal Gip del medesimo tribunale il 4.3.2011, avente ad oggetto una lettera datata 9.3.09, diretta dal parlamentare Filippi Alberto e Zuccato Roberto, resa nota mediante inserimento nel file 004.pdf sul sito Web del settimanale *on line Vicenza Più*.

Il sequestro è stato disposto nell'ambito delle indagini preliminari, svolte nel procedimento nei confronti di Giovanni Coviello e Marco Milioni, rispettivamente editore e direttore responsabile del settimanale, in ordine al reato ex art. 621 cp.

Il tribunale, in via di premessa ha rilevato che il fatto in esame può essere qualificato sia a norma dell'art. 621 cp, riguardante atti segreti non costituenti corrispondenza, sia a norma dell'art. 612 cp, riguardante la corrispondenza e che in entrambe le norme, la configurabilità dell'ipotesi criminosa è esclusa dalla sussistenza della *giusta causa*. Tenuto conto della fluidità del capo di imputazione nel corso delle indagini preliminari, il provvedimento di revoca del sequestro, in ogni caso si giustifica con la considerazione che il contenuto del documento verte su questioni attinenti la vita politica nazionale e locale, e quindi la sua diffusione corrisponde a un interesse pubblico. Ne consegue che sussiste la giusta causa, costituita dall'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca. Manca quindi il *fumus commissi delicti*, in relazione alla condotta di rivelazione del contenuto di documento di documento sia esso segreto o di corrispondenza.

Il procuratore della Repubblica, presso il tribunale di Vicenza ha presentato ricorso, avendo ritenuto che il contenuto del documento non riguardi la vita politica del Filippi, ma aspetti personalistici, che non hanno alcun rilievo per la collettività.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite (n. 259302 del 29.5.08,rv 239692) e del resto in linea con la lettera della legge, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errori in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi idoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Nella specie non ricorre né una ipotesi di violazione di legge né un'ipotesi di apparenza della motivazione.

Nel caso in esame, il tribunale ha compiuto una corretta e razionale delimitazione della nozione di notizia di interesse pubblico, in essa inserendo le notizie aventi ad oggetto i fatti concernenti la vita politica nazionale e locale, da intendersi gestione e tutela degli interessi di una comunità operante in aree del territorio, conflitti tra i titolari di questi interessi, contrasti di opinioni, polemiche su modi, cadenze e censure nella diffusione delle idee dei consociati. Proprio in quest'ultimo terreno è da inquadrare il contenuto della missiva che il senatore Filippi, in qualità di membro dell'Associazione Industriali di Vicenza - proprietaria del quotidiano "Il Giornale di Vicenza" - ha indirizzato al presidente di quella associazione, Roberto Zuccato. Prendendo spunto dall'omessa diffusione, da parte del quotidiano ("il nostro giornale"), della sua nomina a vice presidente della terza commissione del Senato, il senatore ha censurato una generale forma di tacita censura sugli eventi della propria vita di uomo politico, definendola propriamente "trattamento scandaloso e disdicevole oltre che fazioso ed irrispettoso da sempre riservatomi dal direttore". Con


ironico sarcasmo, il senatore auspica che gli sia concesso "l'onore" di essere inserito tra i personaggi a cui il quotidiano dedica articoli, comunicati, commenti. Questa insidiosa forma di censura su comportamenti e parole di un uomo politico, da parte di un quotidiano "amico", gli interessi e i contrasti che ne costituiscono la fonte appartengono sicuramente al terreno della vita politica di Vicenza, comune del vitale Nord-Est italiano. E' di immediata evidenza che la diffusione della correlata notizia rientra nell'interesse conoscitivo di un ampio settore della comunità di quel territorio, con possibili ulteriori proiezioni al di fuori di esso. E' altrettanto evidente, quindi, che la motivazione dell'ordinanza del tribunale di Vicenza è tutt'altro che inesistente o apparente. Il ricorso deve essere rigettato

PQM


Rigetta il ricorso

Roma, 17.1.2012

Il consigliere estensore
Antonio Bevere



Il Presidente
Paolo Oldi



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addì 7 GIU 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise

